

N. 00345/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00624/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 624 del 2015, proposto da:

Donata Dei, Valentina Barsacchi, Paolo Monti, Eva Annkristin Sundstrom, rappresentati e difesi dagli avv. Francesco Paolini, Ettore Nesi, con domicilio eletto presso Ettore Nesi in Firenze, Via Puccinotti, 30;

contro

Regione Toscana in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Baldi, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Regione Toscana in Firenze, piazza dell'Unità Italiana 1;

nei confronti di

Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Firenze, Via degli Arazzieri 4;

Paola Belcapo, Raffaello Fabbrini, Paola Mannocci, rappresentati e

difesi dall'Avv. Natale Giallongo, con domicilio eletto in Firenze, via Alfieri n. 19, presso Natale Giallongo;

Silvia Corsi, Antonio Goldoni, Daniele Politi, Comune di Cerreto Guidi in persona del Sindaco P.T., Comune di Monteriggioni in persona del Sindaco P.T., Comune di Montespertoli in persona del Sindaco P.T., Comune di Poggibonsi in persona del Sindaco P.T., Comune di Siena in persona del Sindaco P.T., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto dirigenziale della Regione Toscana – Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale Settore Politiche del Farmaco, Innovazione e Appropriatezza n. 575 del 19 febbraio 2015;

- dell'incognito parere dell'Avvocatura Regionale datato 11 novembre 2014 e richiamato nelle premesse dell'impugnato decreto dirigenziale del 19 febbraio 2015 n. 575;

per quanto occorrer possa:

- dell'art. 1 del bando, approvato con decreto n. 5008 del 24 ottobre 2012, la Regione Toscana – Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale Settore Politiche del Farmaco, Innovazione e Appropriatezza, nella parte in cui prevede che il numero delle sedi e l'indicazione delle zone, così come elencate nel bando, avrebbe potuto subire variazioni per effetto di provvedimento giurisdizionali, ivi compresi quelli reiettivi dei ricorsi di 1° grado, relativi agli atti comunali istitutivi delle sedi farmaceutiche anche qualora non fossero stati notificati alla Regione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Toscana;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2015 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

-che la decisione dell'Amministrazione regionale di subordinare la copertura delle nuove sedi farmaceutiche alla definizione dei contenziosi ancora pendenti appare sostanzialmente condivisibile, essendo basata sull'esigenza di prevenire le complesse problematiche che potrebbero derivare dalla copertura di sedi la cui istituzione è ancora contestata in sede giurisdizionale;
-che comunque non risultano ancora effettuati gli interPELLI per la copertura delle sedi farmaceutiche rimaste da assegnare e che comunque il pregiudizio dedotto dai ricorrenti appare, da un lato, caratterizzato dal carattere ipotetico (ben potendo essere comunque assegnate alle ricorrenti sedi di agevole raggiungimento) e sostanzialmente patrimoniale (per le Dott.sse Donata Dei e Valentina Barsacchi) e, dall'altro, non adeguatamente dimostrato (per quello che riguarda i Sigg. Paolo Monti e Eva Annkristin Sundstrom).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda)

Respinge la suindicata istanza di tutela cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Romano, Presidente

Eleonora Di Santo, Consigliere

Luigi Viola, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/05/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)